

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SOCIOLOGIA
GIURIDICA DI ONATI

MASTER DI SOCIOLOGIA GIURIDICA

OSSERVAZIONI SUL FENOMENO
DELL'IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA IN
ITALIA



Tesi di Letizia Mancini

Direttore: Prof. Volkmar Gessner

Luglio 1991

PREFAZIONE

La complessità del fenomeno migratorio costituisce certamente un ostacolo per quanti intendano approfondirlo nei suoi diversi e molteplici aspetti. La presenza di immigrati extracomunitari che in misura crescente interessa l'Italia ha sollevato e solleva tuttora quesiti, a livello politico e sociale, ai quali dare una risposta o quanto meno una spiegazione appare necessario quanto difficile.

Chi è l'immigrato extracomunitario che crea nell'opinione pubblica una sensazione di assedio e squilibrio? Che tipo di intervento occorre adottare al fine di 'controllare' questi movimenti? Come si può rendere meno traumatico l'impatto in una società straniera a chi, sicuramente motivato, lascia la propria terra d'origine?

Lontano dalla presunzione di poter anche proporre soluzioni possibili a questi interrogativi ai quali si cerca da anni di dare una risposta, le considerazioni che seguono altro non sono che riflessioni su alcuni aspetti di tale fenomeno, relativi, in particolare, alla regolamentazione giuridica che in Italia è stata data all'ingresso e al soggiorno dei cittadini extracomunitari.

Ad un tentativo di chiarire l' 'ambiguità' del concetto di extracomunitario segue una breve analisi della politica comunitaria che assume sempre più un'importanza crescente considerata la presenza all'interno di tutti gli stati membri di immigrati provenienti da paesi terzi.

Nell'analizzare i contenuti della normativa nazionale si è cercato il più possibile di collocare gli interventi normativi all'interno del più ampio dibattito relativo all'immigrazione a livello di opinione pubblica e di mezzi di comunicazione. Della legislazione nazionale più che esaminare puntualmente il contenuto delle singole disposizioni si è preferito concentrarsi su tre aspetti, di maggior interesse a mio parere per un approfondimento sociologico giuridico.

Si è evidenziato innanzitutto il ritardo con il quale si è preso in considerazione il fenomeno nei suoi diversi aspetti. In secondo luogo, riprendendo concetti noti alla sociologia del diritto (1) si è analizzata la dicotomia esistente tra obiettivi dichiarati e obiettivi reali del legislatore e tra destinatari dichiarati (in generale gli immigrati extracomunitari) e reali (gli extracomunitari poveri, provenienti dai paesi in via di sviluppo, immigrati per motivi di lavoro). Infine la forte delega agli Enti Locali, prevista dalla normativa nazionale ha offerto lo spunto per approfondire una realtà particolare, quella di Bologna.

In questo ambito si è cercato di analizzare in che modo trova attuazione la normativa nazionale e locale e a quali soggetti spetta il compito di provvedere

1*

Concetti utilizzati da R.K.Merton, *Social Theory and Social Structure*, 1949 e ripresi da vari sociologi tra cui L.M.Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna, 1978.

all'esecuzione dei programmi e delle decisioni legislative '(2).

Al di là dunque dei limiti propri della presente ricerca, la speranza è quella che essa possa costituire base per riflessioni ulteriori e per indagini più approfondite di un fenomeno tanto attuale quanto complesso come quello dell'immigrazione extracomunitaria.

2*

che secondo R.Treves costituiscono l'oggetto di ricerche aventi come oggetto l'*'implementation'*, R.Treves, *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, G.Einaudi, Torino, 1988, p.243.

IL FENOMENO DELLA IMMIGRAZIONE
EXTRACOMUNITARIA

1.1. "Extracomunitario": ambiguità di un concetto

La "scoperta" dell'immigrazione in Italia, paese caratterizzato per lungo tempo dal fenomeno inverso, costituisce, a partire dagli anni '80, un tema centrale di dibattito sociale e politico

A provocare, in particolare, una reazione sociale, spesso caratterizzata da una sensazione di 'assedio' da parte dell'immigrazione, hanno certamente contribuito, oltre al reale aumento degli immigrati, sia la maniera in cui i mezzi di comunicazione hanno 'spiegato' il fenomeno (3) sia le cifre, spesso scarsamente attendibili, ad esso relative.

E' innegabile infatti che lo strumento d'analisi più classico dei flussi migratori sia costituito da statistiche riguardanti permessi di soggiorno, iscrizioni agli uffici di collocamento e simili.

Esse tuttavia presentano degli inconvenienti in termini di attendibilità e trasparenza d'interpretazione.

Sulla loro attendibilità grava talora la massiccia componente clandestina presente nei fenomeni migratori.

Sulla scarsa trasparenza influisce invece la

3*

Poche sono le ricerche effettuate sull'immagine dell'immigrato che la stampa propone. A questo proposito originale e significativo è il lavoro svolto da M.Mansoubi in relazione ad una situazione locale, quella di Firenze, attraverso l'analisi del quotidiano più diffuso nella città, *La Nazione* in, *Noi, stranieri in Italia. Immigrazione e mass-media*, M.Pacini Fazzi, Lucca, 1990.

multiforme composizione della popolazione extracomunitaria presente nel territorio. Essa infatti è costituita sia da gruppi provenienti da paesi in via di sviluppo, che da paesi dell'Est europeo e da paesi extracomunitari sviluppati (come il Canada, gli Stati Uniti, l'Austria, la Svizzera).(4)

Occorre sottolineare immediatamente, un primo aspetto dell'immigrazione, di notevole importanza: l'immigrato extracomunitario è, non solo per l'opinione pubblica, ma, in un certo senso, come vedremo, anche per il legislatore, colui che proviene dai paesi non sviluppati.

Per diversi anni, (5) le cifre relative agli extracomunitari presenti in Italia hanno, per un verso scatenato l'allarme nell'opinione pubblica, per un altro hanno rappresentato a livello politico un convincente strumento per giustificare interventi legislativi progressivamente più rigidi.

In effetti basta un momento di riflessione per comprendere come queste cifre allarmanti siano

4*

Un discorso a parte meriterebbero gli zingari che non rientrano né nelle statistiche né nel disposto legislativo. Ciò è contraddittorio in quanto esiste un flusso migratorio corposo tra Jugoslavia e Italia e viceversa; la scelta legislativa trova probabilmente un pretesto nel fatto che la presenza nomade non costituisce una 'novità' eclatante all'interno del tessuto sociale italiano.

5*

Solo a partire dai primi mesi del '90, osserva E.Pugliese, "le stime disponibili cominciano ad acquisire un minimo di credibilità" "La portata del fenomeno e il mercato del lavoro" in *Gli immigrati in Italia*, a cura di M.Macioti e E.Pugliese, Laterza, Bari, 1991, p.13

composte solo in parte da cittadini che, oggi più di ieri, sono avvertiti come 'destabilizzanti' dell'identità culturale e dell'equilibrio economico del paese.

Nelle cifre suddette rientrano innanzitutto i rifugiati politici verso i quali, come è stato saggiamente osservato (6) 'è stata finalmente rivolta una grande attenzione', ma che 'generalmente non sono costosi e concernono persone per lo più utili in termini di immagine' al paese che li accoglie.

Vi è poi un numero non trascurabile di studenti provenienti per lo più da paesi ricchi e di economia tale da permettere loro un trasferimento.

E la lista continua comprendendo professionisti, religiosi, artisti, che, dal punto di vista economico e culturale costituiscono una componente tutto sommato accettata dalla società.

L'immigrato che preoccupa, dunque, è l'immigrato povero che, in Italia, proviene per lo più dai paesi del Maghreb, dell'Africa Sub Sahariana e da alcuni paesi asiatici in via di sviluppo.

In termini poco scientifici l'extracomunitario viene fatto coincidere con il cosiddetto "Vu'cumprà". Questo termine nasce dalla deformazione dell'italiano "vuoi comprare", frase attribuita ai primi lavoratori ambulanti come stimolo all'acquisto.

Dal punto di vista semantico questa espressione,

6*

P.L.Zanchetti, *Essere stranieri in Italia*, F. Angeli, Milano, 1991, pp.30, 31

anche quando non venga utilizzata in senso volutamente dispregiativo, sottolinea implicitamente l'estraneità del lavoratore extracomunitario al tessuto linguistico e sociale italiano.

In riferimento non soltanto a situazioni lavorative, ma anche, ad esempio, a fatti di cronaca nera, questo termine è stato ed è tuttora largamente utilizzato dalla stampa. Ciò non fa altro che favorire il radicarsi di una visione distorta e ambigua dell'immigrazione, non contribuendo certamente alla comunicazione e all'apertura tra culture differenti.

1.2. La situazione italiana nel contesto europeo

Il fatto che l'immigrazione extracomunitaria sia stata oggetto di specifici interventi legislativi e sia stata avvertita socialmente solo a partire dagli anni '80, non significa affatto che tale fenomeno fosse in precedenza sconosciuto.

Le prime migrazioni di una certa consistenza risalgono agli inizi degli anni '70 e sono costituite essenzialmente da gruppi di Eritrei, Etiopi e Filippini. Si tratta di una immigrazione prevalentemente femminile generalmente impiegata in lavori domestici che ha vissuto per lungo tempo in condizioni di illegalità dal punto di vista lavorativo. Oggi, come si vedrà in seguito, Eritrei, Etiopi e Filippini costituiscono un gruppo in cui la differenza tra numero effettivamente registrato e

numero stimabile risulta essere molto bassa. (7).

Al sensibile aumento dei flussi immigratori in Italia hanno contribuito diversi fattori. Uno di questi è sicuramente legato dalle normative di paesi europei già da tempo meta di immigrati extracomunitari (in particolare Francia, Germania, Olanda e Belgio).

Le politiche di questi ultimi, di tipo essenzialmente restrittivo, hanno avuto probabilmente l'effetto di dirottare in parte il flusso (8) verso l'Italia dove per lungo tempo il passaggio delle frontiere non costituiva un ostacolo difficile da superare.

Al riguardo il ritardo da parte italiana nel regolamentare l'ingresso degli immigrati caratterizza anche l'interesse e la partecipazione del paese nei confronti della politica internazionale. A questo proposito basti pensare alla ratifica della Convenzione n° 143 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), varata nel 1975, ratificata da parte dell'Italia solo nel 1981.

Alla diversa situazione dell'immigrazione in Italia rispetto ad altri paesi europei, è dovuta in parte la non partecipazione, per lungo tempo, da parte del nostro paese al dibattito in sede comunitaria.

7*

M.I.Macioti, E.Pugliese, op.cit, pp.56,58

8*

si veda in proposito, G.Campanini, "L'immigrazione nei paesi europei e le adozioni delle politiche di stop", in: *L'immigrazione straniera in Italia*, a cura di N.Sergi, Ed.Lavoro, Roma, 1987

1.3. La politica comunitaria

Relativamente difficile è la politica comunitaria in materia di immigrazione. Per quanto la CEE si muova nel complesso con una certa lentezza e cautela, dagli atti emanati sembra farsi strada la volontà di riconoscere e proteggere i diritti dei migranti e l'intento di armonizzare le politiche degli stati membri.

Il primo documento in materia di immigrazione extracomunitaria risale al 1974. Su invito di una Conferenza dei capi di Stato tenutasi a Bruxelles nel 1974, il Consiglio approvò una risoluzione nella quale veniva stabilita la necessità di favorire la parità di trattamento tra lavoratori comunitari ed extra comunitari "in materia di lavoro, condizione di vita, diritti economici e salario" e la promozione di una "concertazione delle politiche di migrazione rispetto ai paesi terzi" (9).

Questo secondo proposito, la cui piena attuazione avrebbe spostato a livello sovranazionale la regolamentazione del fenomeno migratorio è stato oggetto di dibattito e conflitto in seno alla Comunità, mostrando come vi sia da parte degli Stati una forte resistenza al riconoscimento della competenza comunitaria in materia.

Fu la Commissione nel 1985, a dare attuazione al

9*

Risoluzione del Consiglio; G U C 13, p.1

proposito dichiarato dal Consiglio, istituendo "una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli Stati terzi". (10).

Questa decisione, basata sull'art.118 del Trattato CEE (11) diede origine a reazioni da parte di alcune nazioni che negavano alla Commissione il potere di **obbligare** in tal senso gli stati membri.

Nello stesso anno in cui fu emanata la decisione, Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi proposero ricorsi alla Corte di Giustizia Europea miranti all'annullamento della decisione della Commissione.

Le argomentazioni avanzate riguardavano la competenza nazionale della politica migratoria nei confronti degli Stati terzi e l'impossibilità da parte della Commissione di adottare misure vincolanti.

Senza approfondire le diverse posizioni degli Stati ricorrenti e le fasi di svolgimento delle cause, risulta interessante la decisione assunta dalla Corte, pronunciata nella sentenza del 9 luglio 1987. (12)

Dopo aver riconosciuto che la Commissione può

10*

Decreto della Commissione; G U L 217, p.25

11*

che attribuisce alla Commissione il compito di incoraggiare la stretta collaborazione fra gli Stati membri nel campo sociale, assegnandole i poteri necessari per organizzare le relative consultazioni e per far sì che gli Stati partecipino alla procedura delle suddette.

12*

pubblicata in: Racc., 1987, p.3203

adottare nei confronti degli Stati membri una decisione obbligatoria che istituisca un procedimento d'informazione e concertazione, la Corte annulla la decisione impugnata. Quest'ultima infatti, "assegnando uno **scopo** (13) a questa consultazione, sconfinava dai poteri di natura procedurale della Commissione".

Competenti in materia di immigrazione extracomunitaria, dunque, rimangono gli Stati, anche se interventi recenti e accordi conclusi tra alcuni Stati membri (14) sembrano affermare la necessità di una politica comune a livello sovranazionale.

Credo che l'Europa comunitaria aperta quale si prospetta con il Mercato Unico, non possa porre in secondo piano una politica sociale nei confronti dei cittadini extracomunitari.

L'affermazione di principi di uguaglianza, di dignità sociale, di solidarietà espressi in molte costituzioni europee dovrebbero costituire la base su cui costruire una politica di concertazione tra gli Stati, "superando la concezione di ordine pubblico" caratteristica di ogni politica verso lo straniero, riconoscendolo come "soggetto di diritti" (15)

13*

"di garantire che i progetti, accordi e disposizioni trasmessi siano conformi alle politiche comunitarie nei settori contemplati dalla decisione", art.3, lett.b)

14*

Tra gli atti, una decisione della Commissione, del 1988, un parere del Comitato Economico e Sociale della CEE, del 1989. Tra gli accordi quello di Schengen, del 1985, tra Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi.

15*

LA NORMATIVA NAZIONALE

e, per di più, come la sua attuazione non abbia portato agli effetti sperati, stante le successive proroghe dei termini per la regolarizzazione nei due anni a seguire. (17). Alla legge, però, va riconosciuto per lo meno il merito di aver fornito alcune direttive sui compiti e i poteri delle istituzioni locali, rendendo possibile la creazione di strutture a servizio degli immigrati a questi livelli.

Per quanto insufficiente, insomma, la legge 943 è stata il primo segno della coscienza legislativa del fenomeno migratorio.

Ad essa farà seguito, nel 1987, la legge di Cooperazione allo sviluppo (n.39) e, di maggiore interesse, la legge n.39 del 1990 di conversione, con modifiche, del decreto legislativo n.416 del 1989. I destinatari della legge sono non soltanto i cittadini extracomunitari, ma anche i rifugiati e gli apolidi. Soffermando l'attenzione sui secondi la legge 39 considera finalmente il fenomeno dell'immigrazione nei suoi molteplici aspetti e nei suoi diversi momenti.

A fronte di flussi migratori sempre più consistenti e a causa dei problemi relativi alla attuazione della normativa precedente e ai vuoti da essa lasciati, le istanze politiche si videro 'costrette' a dare una risposta precisa e organica al fenomeno.

17*

F.Piccione, 'Sulla legge n°39 e sull'immigrazione extracomunitaria in Italia', in *Affari Sociali Internazionali*, n.2, 1990

Credo che solo la consultazione degli Atti Parlamentari e di Governo possa fornire una idea chiara delle contrapposizioni e dei conflitti che caratterizzarono il dibattito politico. Essa è frutto senza dubbio del compromesso fra posizioni che auspicavano una regolamentazione secondo principi di controllo, ma anche di tolleranza, e altre interessate per lo più a mettere fine alla crescita incontrollata del fenomeno, attraverso regole severe sui visti d'ingresso e sulla programmazione del loro numero. (18)

Senza procedere ad un puntuale commento degli articoli della legge (19) occorre mettere in luce gli aspetti più importanti e soprattutto le innovazioni rispetto alla normativa precedente (20).

Innanzitutto viene regolamentato non solo l'ingresso per motivi di lavoro, ma anche per motivi di studio, di turismo, di cura. La politica severa prevista in relazione all'entrata dei cittadini stranieri è determinata da rigide norme sulle modalità e i requisiti per l'ottenimento dei visti e per il respingimento e l'espulsione dal territorio italiano; a conferma di tale indirizzo, si stabilisce la

18*

A questo proposito si vedano alcuni interventi in sede politica riportati da L.Di Liegro, F.Pittau, *Il pianeta immigrazione. Dal conflitto alla solidarietà*, Dehoniane, Roma, 1990, pp.193 e seg.

19*

Il testo completo è riportato in appendice

20*

la quale resta tuttavia vigente in alcuni punti

programmazione dei flussi d'ingresso (21), che costituisce un fattore condizionante della politica connessa con il rilascio di visti d'ingresso.

Anche nell'ambito lavorativo la recente normativa contiene un elemento di grande rilievo: non considera infatti il solo rapporto di lavoro subordinato, ma sancisce anche la possibilità di assumere nel pubblico impiego, sempre con alcuni limiti, e nel servizio sanitario nazionale; prevede, inoltre, il lavoro autonomo in cooperativa, e, infine, alla pari dei cittadini italiani, la iscrizione degli immigrati nelle liste di collocamento ordinarie. Una 'certa' apertura della legge caratterizza altresì l'istituto di sanatoria previsto dalla normativa: esso agisce attraverso modalità amministrative relativamente semplici e riguarda indistintamente tutti gli immigrati (22) entrati in Italia prima del 1 dicembre 1989.

Il favore con cui in un primo momento fu accolta la legge 39/90 si ridimensionò di fronte alla parziale attuazione di alcune sue disposizioni a livello di specifiche realtà locali. La legge

21*

Con decreti interministeriali annuali verrà infatti definito il numero massimo di stranieri cui rilasciare il visto d'ingresso, in relazione a fattori quali la domanda di lavoro interno, l'evoluzione del mercato del lavoro nazionale e la capacità di accoglimento del sistema universitario e delle strutture sociali.

22*

prevedendo la iscrizione alle liste di collocamento anche per coloro che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato quando ne facciano richiesta

infatti è rimasta in alcuni suoi punti inoperante: così la possibilità per gli immigrati di costituire rapporti di lavoro diversi da quello subordinato non si sono in genere realizzate. Allo stesso modo il fatto che non siano ancora statti destinati i fondi previsti agli Enti Locali, determina chiaramente una maggior lentezza nell'intervento di questi ultimi e una parziale attuazione del disposto legislativo.

2.2. Note critiche a proposito della legislazione nazionale

Alcune delle disfunzioni più marcate della cosiddetta legge Martelli nascono dalla dicotomia esistente tra destinatari dichiarati e reali della normativa. Lo scopo implicito della legislazione è tuttavia la regolamentazione del flusso migratorio da ben determinate aree in via di sviluppo unitamente all'inserimento meno traumatico possibile di queste nuove componenti nel tessuto sociale.

Cerchiamo allora di evidenziare queste disfunzioni mediante esempi concreti.

Consideriamo seppure brevemente un gruppo piuttosto particolare di immigrati extracomunitari: quello dei nomadi provenienti per lo più dalla Jugoslavia. Non è questa la sede opportuna per ripercorrere la storia dei pregiudizi e dell'immagine comunemente attribuita agli zingari dall'opinione

pubblica e dalle istituzioni. Essi sono in ogni modo extracomunitari e, salvo pochissimi casi, dovrebbero poter usufruire dei meccanismi di sostegno e dei diritti previsti dalla legge 39/90. Eppure la realtà è ben diversa, in quanto lo zingaro non viene considerato fra i destinatari dichiarati dal legislatore.

Posso affermare questo con una certa sicurezza in quanto per diverso tempo ho seguito situazioni di zingari e mi sono sentita rispondere negativamente a richieste legittime, basate sul contenuto della suddetta legge.

Un caso ben più eclatante e paradossale è costituito dalla massiccia immigrazione dall'Albania che ha interessato l'Italia a partire dal luglio 1990.

Per sottolineare come tale flusso si diversifichi nettamente da quelli per cui è stata pensata l'attuale normativa, basti pensare che i primi profughi albanesi giunsero in Italia mediante un'azione congiunta dei governi italiano e tedesco. Non si tratta quindi di una immigrazione legata a carenze nella regolamentazione rispetto agli altri paesi europei, quanto di un flusso per così dire "stimolato" in virtù di una situazione politica, quella albanese, di grande incertezza a seguito della crisi del socialismo reale come modello di governo.

Data l'esiguità numerica degli albanesi rimati in Italia dopo quel primo esodo (meno di 800), si pensò

di poter assegnare loro lo status di rifugiati politici, il che confermerebbe la volontà di disaggregarli dal resto degli immigrati extracomunitari. A partire dal febbraio 1991, però, l'esodo riprende fino a toccare punte vertiginose il 4 marzo 1991, quando sbarcano a Brindisi, nelle Puglie, 25.000 albanesi. Da un punto di vista numerico si può definire il fenomeno migratorio più massiccio mai verificatosi in Europa, fatta eccezione per la unificazione delle due Germanie. (23).

Con una certa lentezza il governo centrale italiano appronta delle strutture di assistenza, cercando di ridistribuire in qualche maniera la presenza dei profughi albanesi nelle varie regioni, previo accordo con le amministrazioni locali.

Tra maggio e giugno 1991, infine, quasi contemporaneamente il governo decide di "confermare" (sic) la validità della legge 39/90 per i profughi albanesi e di rifiutare l'ospitalità italiana all'ennesima ondata di "boat-people" in arrivo con ogni mezzo sulle coste italiane. In base alla prima di queste decisioni saranno rimpatriati entro il 15 luglio coloro che non saranno in grado di dimostrare di possedere un lavoro, oltre a coloro che abbiano commesso crimini all'interno e all'esterno dei campi di assistenza.

Dopo una missione in Albania, in cui si sono poste le

23*

Ministro per l'immigrazione M. Boniver, L'Unità, 16/6/91.

basi per un prestito italiano al governo albanese, il Ministro degli Esteri De Michelis ha affermato che erano cadute, per i profughi del febbraio 1991 e seguenti, le condizioni per l'assegnamento dello status di rifugiati politici, poiché in Albania non esisteva più un regime di partito unico.

Più probabilmente le motivazioni alla base del gesto di politica internazionale del 1990 erano state nel frattempo travolte da un fenomeno che per la sua rilevanza numerica rischiava di costituire un elemento destabilizzante della realtà socio-economica di numerosi territori.

Nello stesso tempo il governo centrale è entrato in contrasto con le autorità regionali, ree di non assecondare la politica di redistribuzione dei profughi sul territorio. Sono questi forse i prodromi di uno scollamento possibile tra autorità centrale e locale allorché la prima cerchi di imporre alla seconda una presenza non preventivata. Vale la pena però di sottolineare, infine, come il parere centrale abbia previsto di "deportare" alcuni gruppi di albanesi piuttosto cospicui (100-200 unità) in strutture militari disponibili in prossimità di centri molto piccoli della provincia italiana. A prescindere dal violento impatto di tale "innesto" nel tessuto locale, è pensabile che una tale situazione possa consentire l'inserimento rapido (entro il 15/7) nel mondo del lavoro? Poiché la risposta non può essere che negativa, si ha la

sensazione che, ferma restando la situazione attuale, il tutto si risolverebbe in una azione di assistenza fino ad una espulsione di massa. Ha ragione allora il ministro Boniver quando sottolinea come dalla soluzione di questa emergenza dipende il futuro di tutta la politica italiana in tema di immigrazione.

LA REALTA' LOCALE

3.1 La delega locale

Dall'esame compiuto della normativa sull'immigrazione (24) si evince l'importanza degli Enti Locali e del loro intervento verso gli stranieri. Essa deriva direttamente dalla delega prevista dalla suddetta normativa. Al di là infatti delle norme precise stabilite in relazione all'ingresso, all'espulsione, al permesso di soggiorno, vengono demandate a livello locale una serie di attività riconducibili in generale all'inserimento degli immigrati nel tessuto socio-economico del singolo territorio.

Rimandando alla lettura dei testi legislativi (25) per il contenuto puntuale delle singole attività e degli interventi di competenza locale, è possibile tuttavia individuare tre aree in cui la politica e l'azione degli Enti locali svolge un ruolo determinante:

- lavorativa
- sanitaria
- socioculturale .

E' facile comprendere come, di fronte ad una normativa nazionale di riferimento caratterizzata da generiche previsioni (26), la scelta politica a

24*

Legge 943/86, Dec.leg.416/89 negli articoli non abrogati, Legge 39/90

25*

Vedansi i testi legislativi riportati in Appendice.

26*

Vedi ad esempio l'art.3 della L.943 che "promuove, attraverso le amministrazioni interventi o azioni per l'informazione, la tutela dell'identità

livello locale, così come l'intervento da parte di attori non istituzionali e da parte degli stessi immigrati, possa determinare una politica 'aperta' o 'chiusa' nei confronti del fenomeno, richiamandosi a questo proposito alla 'libertà' lasciata agli Enti locali, o a 'non specifiche previsioni' da parte del legislatore.

Questo duplice livello, sul quale si determina la regolamentazione del fenomeno dell'immigrazione, suggerisce alcuni interrogativi circa la 'determinazione delle politiche riguardo al fenomeno', e il processo attraverso il quale vengono realizzate le previsioni legislative. Una analisi di quest'ultimo processo, definito genericamente con il termine 'implementation', deve tener conto di molteplici aspetti e fattori (27).

Tra gli elementi che incidono fortemente nelle fasi di tale processo vi è innanzitutto il rapporto tra attuazione della normativa e suo adattamento. Poiché infatti l'attuabilità di una normativa non può essere considerata in maniera esaustiva al momento della sua

e della lingua nazionale, etc".

27*

Nello studio dell'*implementation* si possono distinguere tre approcci differenti: quello che parte dall'analisi degli attori viene definito 'bottom up'; al contrario prospettive che analizzano la formulazione delle politiche per arrivare all'analisi della loro attuazione, vengono definite 'top down'; il terzo infine si concentra sugli attori privati nei cui confronti un programma è diretto.

Si veda in proposito: M.Terrasi "Implementation: aspetti funzionale delle organizzazioni pubbliche" in *Rivista trimestrale di Scienze dell'Amministrazione*, n.3/90, F. Angeli, Milano.

formulazione, il progetto legislativo potrà subire modificazioni durante la sua attuazione e in relazione ad un ambiente determinato.

In secondo luogo occorrerà tener conto della **discrezionalità** dell'Amministrazione, inevitabile e in un certo senso necessaria in relazione a situazioni contingenti e di fronte ad eventi imprevisti.

Nel presente lavoro, in riferimento ad una particolare area territoriale, tenendo conto dell'orientamento e dei contenuti propri della normativa relativa all'immigrazione, si è cercato di delineare in che modo e attraverso quali strutture e attori sociali si interviene sul fenomeno dell'immigrazione.

La regione considerata è l'Emilia Romagna, all'interno della quale l'attenzione si è concentrata sulla città di Bologna. A fronte delle molteplici variabili che, intervenendo nel processo di *implementation*, ne determinano la complessità, non si pretende di fornire con le riflessioni che seguono un'analisi esaustiva. Si è cercato piuttosto di porre in evidenza alcuni aspetti significativi di un fenomeno così multiforme quale è quello dell'immigrazione, delineando, per quanto è stato possibile, l'attuazione dei programmi previsti e le relazioni tra attori istituzionali e non.

L'analisi della situazione locale, infine fa per lo

più riferimento ad un periodo temporale abbastanza ristretto, e cioè successivo all'entrata in vigore della Legge 39/90.

3.2. Un caso particolare: Bologna

La "storia" dell'immigrazione in Emilia Romagna non si discosta eccessivamente da quella che è stata l'evoluzione del fenomeno a livello nazionale. Questa regione, in particolare, presenta come maggiori poli di attrazione per la popolazione extracomunitaria i numerosi nuclei di piccola e media imprenditoria, oltre ad una fiorente attività turistico-commerciale in prossimità della riviera adriatica.

Per quanto riguarda Bologna, capoluogo della regione, si può pensare di procedere alla suddivisione della popolazione extracomunitaria in alcuni significativi sottogruppi: a) comunità consolidate (per lo più eritri e filippini) legate alle migrazioni degli anni 1970, con le caratteristiche già sottolineate sul piano nazionale; b) un variegato mondo di immigrazione proveniente dai paesi in via di sviluppo a partire dagli anni '80; c) liberi professionisti, docenti e studenti nella locale università o nella sede bolognese della Johns Hopkins University.

A fronte di questa varietà di situazioni, tuttavia, la legislazione e la regolamentazione del fenomeno

migratorio a livello locale è caratterizzato dalla specificità dei suoi destinatari.

Mentre come si è sostenuta la divergenza nella legislazione nazionale tra destinatari dichiarati e destinatari reali (nell'intenzione del legislatore), a livello locale non si assiste ad una situazione analoga. Il dibattito politico, e gli interventi legislativi si rivolgono in modo specifico al secondo tipo di immigrato extracomunitario evidenziato: il cittadino 'povero' immigrato per motivi di lavoro. Per questo motivo, l'analisi relativa alla realtà bolognese si concentra su questi soggetti e non anche su quelli che, pur extracomunitari, non necessitano di forme di appoggio e di normative complesse e articolate.

Prima di approfondire il dibattito e le attività relative all'immigrazione, si ritiene opportuno fornire alcuni dati, allo scopo di inquadrare, dal punto di vista quantitativo, l'entità del fenomeno migratorio. Le statistiche fornite dal Ministero dell'Interno si riferiscono alla presenza, in data 31/8/1990, di immigrati extracomunitari nelle diverse regioni italiane e nei capoluoghi di regione. (28).

28+

I dati presentati, apparsi sul quotidiano *Avanti*, in data 19/11/90 sono stati forniti dal Ministero dell'Interno e si riferiscono dunque ai cittadini regolarizzati.

Valle d'Aosta	904	Aosta	904
Piemonte	35778	Torino	25357
Lombardia	79994	Milano	51786
Trentino Alto Adige	5952	Trento	2211
		Bozano	3741
Veneto	28905	Venezia	4800
Friuli-Venezia Giulia	13314	Trieste	5987
Liguria	13939	Genova	8982
Emilia Romagna	30252	Bologna	6392
Toscana	42814	Firenze	23757
Umbria	29353	Perugia	28625
Marche	7731	Ancona	2217
Lazio	138410	Roma	125163
Abruzzi	6983	L'Aquila	2240
Molise	1108	Campobasso	735
Basilicata	1544	Potenza	1117
Puglia	13180	Taranto	833
Calabria	7398	Cosenza	1145
Sicilia	49905	Paermo	17915
Sardegna	6624	Cagliari	3125

Così come nelle altre regioni italiane i flussi migratori interessano l'Emilia Romagna in misura crescente, stando ai dati e soprattutto al numero sempre maggiore di interventi da parte delle istituzioni nei confronti di stranieri.

A questo proposito può risultare significativo un dato riguardante gli alloggi predisposti dal Comune a

favore degli immigrati (29). Nel 1988 l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bologna mise a disposizione 125 posti letto (30); a marzo del 1990 nei Centri di Prima Accoglienza del Comune usufruiscono di un posto letto 917 stranieri. (a cui bisogna aggiungere 670 circa persone presenti in edifici 'occupati' senza preventiva autorizzazione da parte delle Autorità e in edifici privati di proprietà IACP (31))

Questi dati, che non rappresentano chiaramente la presenza effettiva dei cittadini extracomunitari a Bologna, possono dare un'idea del progressivo aumento della presenza degli extracomunitari oltre che dell'intensificarsi degli interventi istituzionali in questa materia.

A seguito dell'intervento legislativo dell'86, e a fronte di un flusso migratorio sempre più consistente, l'intervento istituzionale locale era caratterizzato da una certa indecisione rispetto alla politica da adottare riguardo al fenomeno. Da un lato si dichiarava la necessità di creare una politica

29*

Si tenga conto che questi dati hanno valore solamente indicativo e non rispecchiano assolutamente la presenza effettiva degli immigrati a Bologna: basti pensare che nel 1989, a seguito della sanatoria del 1986, si sono regolarizzati 3229 stranieri.

30*

Progetto immigrazione, Comune di Bologna, Assessorato alle Politiche Sociali, 1989.

31*

Dati della Relazione introduttiva sull'immigrazione a Bologna, presentata in Consiglio Comunale dagli Assessori M.Moruzzi, A.Fiorenza in data 8.10.90.

organica in materia, considerando privo di senso un intervento d'emergenza e di risposta immediata ai problemi di diverso ordine posti dagli stranieri. D'altra parte l'assoluta emergenza della situazione divenuta insostenibile nell'89, necessitava di forme di intervento e iniziative, seppure provvisorie, immediate. Quest'ultima necessità fu a più riprese denunciata da gruppi di volontariato laico e cattolico, la cui attività, in questi anni, si è rivelata imprescindibilmente.

Il suo significato, al di là dell'effettivo 'aiuto' che venne dato ad un certo numero di immigrati, ebbe sicuramente il pregio di denunciare la lentezza e la indecisione politica che caratterizzò la attività istituzionale.

A questo proposito può risultare significativo un episodio che vide come protagonisti obiettori di coscienza e volontari della Caritas.

Nell'inverno del 1989 una Chiesa di Bologna, ancora adibita al culto, venne destinata ad asilo notturno a favore di un certo numero di immigrati privi di un tetto. Questo atto ebbe risonanza a livello di opinione pubblica e a livello istituzionale: dapprima critiche, in ragione di un atto privo di consistenza in quanto non poneva una soluzione definitiva al problema dell'alloggio, le istituzioni bolognesi si sentirono costrette ad intervenire anche con soluzioni di emergenza sul problema, non potendo, anche per motivi di 'immagine

speranza di trovare appoggio da quest'ultimo. Questo contrasto tra soggetti istituzionali e non, in materia di immigrazione, ha caratterizzato per diversi anni la realtà bolognese.

A seguito dell'intervento legislativo del '90 la delega dei poteri a livello locale ha sicuramente trovato una sua più chiara collocazione e un suo preciso appoggio economico (per lo meno nelle intenzioni del legislatore)..

A seguito dell'esperienza, confusa e disarticolata, che ha caratterizzato i primi interventi in materia di immigrazione, sembrano lentamente maturare accordi che vanno al di là di resistenze ideologiche di stampo politico; si assiste ad una suddivisione di competenze in relazione ad aree di intervento e maggiore riconoscimento viene attribuito ad attori non istituzionali.

Benché, come vedremo in seguito, gli interventi istituzionali siano ancora a mio parere per lo più riconducibili ad una concezione dell'immigrazione in termini di controllo, malgrado le aperte dichiarazioni presentate in diverse sedi, si sta facendo strada, seppure lentamente, la previsione di una qualche forma di partecipazione dei soggetti direttamente interessati agli interventi e ai programmi in vari settori.

Attraverso l'analisi del Progetto del Comune e della Giunta in materia di accoglienza (approvato alla fine del 1990) degli immigrati, vengono definite

le aree che necessitano maggiormente del'intervento istituzionale ai fini di un graduato inserimento degli immigrati nella realtà locale.

Come si vedrà, le attività seguite al programma, per motivi non imputabili nella loro totalità alle istituzioni locali (34) sono in realtà circoscritte a pochi settori.

Dichiarando apertamente di "respingere sia atteggiamenti di chiusura di tipo razzistico sia la passiva presa d'atto di ciò che sta accadendo....", l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bologna indica le linee programmatiche della politica istituzionale:

- raccordo tra Comune e Provincia in materia di lavoro e alloggio;
- Progetto di collaborazione con le organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL al fine di assicurare il miglior inserimento nel mondo del lavoro;
- programmazione dell'Assistenza Sanitaria attraverso le Unità Sanitarie Locali (USL) e Ambulatori privati;
- l'aumento dei corsi di lingua italiana e progetti di inserimento scolastico dei figli di immigrati;

34*

Si pensi a questo proposito che le direttive per l'assegnazione dei fondi alle regioni e ai Comuni previste dalla L.39/90, non sono ancora state emanate.. Allo stesso modo non sono ancora state realizzate le condizioni che costituiscono il presupposto per la regolarizzazione professionale di quanti vogliono esercitare una attività commerciale: quest'ultima lacuna incide fortemente sull'ingente numero di immigrati che svolgono attività di vendita nelle strade.

- la promozione culturale, definita testualmente "l'arma più efficace contro ogni forma di ideologia razzista, contro atteggiamenti di intolleranza, che trovano nella disinformazione e nella non conoscenza delle peculiarità culturali il loro più solido alleato". (35).

Vorrei soffermarmi innanzitutto su quest'ultimo settore in quanto, concordando completamente con quanto affermato nel testo riportato, ritengo, forse ingenuamente, che un maggior rilievo dato ad attività di questo tipo avrebbe senz'altro avuto conseguenze di grande importanza.

3.2.1. La promozione culturale

Il fenomeno dell'immigrazione e in particolare l'effettiva presenza di cittadini immigrati a Bologna e, credo, in qualunque territorio, ha un impatto con la popolazione residente più o meno difficile. Senza sostenere che l'incontro tra stranieri e ospitanti non necessiti dello strumento legislativo o comunque giuridico che, almeno formalmente, pone obblighi e diritti ai suoi destinatari, ritengo che la regolamentazione di ogni situazione, , di ogni

35*

Medesimo orientamento e stesse finalità caratterizzano la Legge regionale n.14/90 dal titolo 'Iniziative regionali dell'emigrazione e dell'immigrazione, nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione'.

attività con strumenti giuridici possa sortire alcuni effetti negativi .

Innanzitutto c'è il rischio, divenuto spesso realtà, di considerare l'immigrato un oggetto da regolamentare più che un soggetto di diritti è una conseguenza molto probabile. E non è una conseguenza da sottovalutare: ogni cittadino ha i propri bisogni, i propri diritti e soprattutto la propria cultura che nel caso dell'immigrato non può essere data come conosciuta a priori e, come necessariamente subordinata alla cultura delle società in cui si trova a vivere. E' necessario conoscere la cultura che deve costituire parte integrante di una regolamentazione giuridica che investa coloro che ne sono portatori.

In secondo luogo, l'immagine che attraverso i media e l'esperienza comune si forma intorno all'immigrato trova un suo stretto legame con la posizione che giuridicamente gli è stata data. Dunque l'immigrato per legge può fare una cosa; per legge non può essere considerato come un vero cittadino, in quanto non è riconosciuto come soggetto di diritti politici; l'immigrato è quello che deve dormire in determinati luoghi, stabiliti per legge, eccetera.

Occorre, quindi, per favorire l'incontro troppo spesso dichiarato, tra culture e tra persone, considerare la questione dell'immigrazione anche da un altro punto di vista, quello, appunto, culturale. Programmazione culturale non significa solo

spettacolo; significa promozione di incontri, significa spazio e riconoscimento a centri di studio sulle culture non occidentali, significa informazione; e tutto questo presuppone la partecipazione, in prima persona, di cittadini immigrati e il sostegno delle istanze politico-istituzionali per rendere effettivi progetti e proposte di quanti, immigrati innanzitutto, lavorano in quest'ottica. Credo che, a Bologna, il contatto e l'incontro più sincero tra cittadini e stranieri sia avvenuto attraverso le attività, seppure modeste in questo settore. E non si può dire, tranne in pochi casi, che a promuovere questo contatto, questa conoscenza siano state le stesse istituzioni che tante volte ne hanno ribadito l'importanza.

Ad opera di gruppi che si sono costituiti all'interno di comunità di immigrati e tra questi ultimi e cittadini locali, vengono realizzate numerose attività: conferenze, mostre fotografiche sulla storia e sui costumi, concerti, rassegne cinematografiche. (36).

Ritengo che una seria promozione in tal senso porterebbe contributi notevoli in ordine ad uno degli aspetti più 'delicati' del fenomeno migratorio quale appunto quello della comunicazione.

36*

A questo proposito interessante la ricerca effettuata dal Dopolavoro P.T. di Bologna sulla comunità senegalese presente a Bologna e sulle attività culturali presentate da quest'ultima; a cura di G.D'Elia, *Non siamo tutti nella stessa barca*, suppl. al n.4 di *Attività*.

3.2.2. Il lavoro e l'alloggio

Questi due settori sono chiaramente di importanza estrema in quanto il primo costituisce la causa delle migrazioni verso il nostro paese ed entrambi incidono fortemente su una realtà sociale caratterizzata dalle medesime necessità.

Per quanto riguarda l'inserimento dei cittadini immigrati nel mercato del lavoro regionale, ha inciso in misura piuttosto rilevante la normativa contenuta nella legge 39/90. Essa, come abbiamo visto, non si limita a regolamentare i rapporti di lavoro subordinato (37) ma prevede una serie di altre opportunità a carico del cittadino immigrato. Per offrire un'immagine della occupazione lavorativa dei cittadini immigrati nel territorio regionale viene presentata, alla pagina seguente, una Tabella effettuata dall'Ufficio Regionale del Lavoro, relativa al 1990.

37*

che costituisce ancora, chiaramente, il tipo di comparto più comune, in tutto il territorio nazionale.

SPECIFICHE	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTALE GENERALE		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
D) TITOLO DI STUDIO															
- NESSUNO	3913	580	4493	4483	628	5111	3866	517	4383	3428	472	3900	15490	2197	17687
- OGGILIGO	769	85	854	763	95	858	638	74	712	476	61	537	2646	315	2961
- DIPLOMA	163	33	196	128	40	168	140	28	168	93	22	115	524	123	647
- LAUREA	57	11	68	26	7	33	51	3	54	47	6	53	181	27	208
E) SETTORE DI ATTIVITA'															
- AGRICOLTURA	262	16	278	334	19	353	904	63	967	395	32	427	1895	130	2025
- INDUSTRIA	3531	261	3792	3831	217	4048	2822	169	2991	2644	150	2794	12828	797	13625
- ALTRE ATTIVITA'	1109	432	1541	1235	534	1769	969	390	1359	1005	379	1384	4318	1735	6053
di cui:															
Lavoro domestico	85	263	348	55	174	229	44	112	156	75	186	261	259	735	994
Pubbl. Esercizi	567	102	669	683	194	877	553	183	736	355	63	418	2158	542	2700
F) QUALIFICA															
- APPRENDISTI	29	9	38	58	7	65	17	4	21	38	5	43	142	25	167
- OPERAI GENERICI	4016	471	4487	4326	605	4991	4090	525	4615	3262	449	3711	15754	2050	17804
- OPERAI QUALIFICATI	679	175	855	877	112	949	504	74	578	589	62	651	2609	424	3033
- OPERAI SPECIALIZZATI	115	17	132	85	13	98	63	7	70	104	12	116	367	59	426
- IMPREGIATI	63	26	99	74	33	67	21	12	33	53	33	86	171	114	285
G) CONTRATTI PARTICOLARI															
- A TEMPO PARZIALE	127	87	214	234	107	341	218	75	293	179	45	224	758	314	1072
- A TEMPO DETERMINATO	605	130	735	1047	148	1195	1514	155	1669	1095	170	1265	4261	603	4864
- FORMATIVE LAVORO	874	59	933	1348	77	1425	1106	76	1182	422	37	459	3750	249	3999

I dati possono, a mio parere, dare un quadro abbastanza preciso della situazione locale nella sua dinamica (essendo stata fatta una divisione per trimestri) e come indicatore della presenza maschile ampiamente maggioritaria

Per quanto riguarda la provincia di Bologna, in data 24 maggio 1990 risultano iscritti agli Uffici di Collocamento 6500 immigrati extracomunitari, dei quali 6730 occupati e 2770 disoccupati (38). La condizione lavorativa non è molto diversa da quella regionale. Vi è infatti una netta prevalenza di lavoratori privi di titoli di studio; il settore di attività è per lo più quello industriale; la qualifica, operaio generico e il tipo di contratto, quello di formazione lavoro.

Per quanto queste cifre non esauriscano la componente lavorativa degli immigrati, (39) occorre sottolineare l'assoluta prevalenza di rapporti subordinati rispetto a occupazioni di diverso tipo.

L'incidenza del lavoro nero e il rifiuto ancora allarmante da parte dei datori di lavoro (40) costituiscono alcuni dei problemi legati alle condizioni di lavoro degli immigrati.

38*

Dati pubblicati in "emigrazioneEmilia-romagna", bimestrale di informazione della Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, n.4.5.6/1990.

39*

in quanto è previsto il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

40*

che, secondo la responsabile regionale della CGIL sfiorano il 70, 80% delle domande.

L'avviamento di corsi professionali, le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio rimangono ancora semplici propositi espressi dal legislatore a distanza di quasi due anni.

A questo proposito costituisce una novità significativa l'approvazione di un decreto legislativo che autorizza l'assunzione di cittadini extracomunitari. Protagoniste nelle difficoltà che accompagnano l'inserimento dei cittadini extracomunitari nel mondo del lavoro sono le Organizzazioni Sindacali, CGIL, CISL, UIL. Il loro intervento, anche in situazioni non direttamente collegate ai rapporti di lavoro, sta diventando in misura sempre maggiore una forma di sostegno agli stranieri. Al di là di assunzioni di cittadini extracomunitari all'interno delle Organizzazioni, la CGIL, ad esempio, (41) svolge una funzione di mediazione dei conflitti tra le forze politiche e i cittadini extracomunitari. Questa funzione è legata alla regolamentazione dei Centri destinati dal Comune all'accoglienza degli immigrati.

In relazione a questi è stato infatti varato un regolamento per l'accesso e la permanenza nelle suddette strutture, il cui contenuto ha dato luogo a forti reazioni da parte dei destinatari. In effetti la semplice lettura del regolamento in questione può, a mio parere, confermare l'interesse a

41*

notizie ricavate da Comunicati Stampa del Sindacato stesso.

livello politico di regolamentare sotto il profilo del controllo dell'ordine sociale le questioni attinenti all'immigrazione.

Ciò che gli immigrati, attraverso l'appoggio della CGIL hanno denunciato è l'eccessiva rigidità di alcune norme considerate lesive di diritti e della dignità del cittadino (42) e il diritto dei rappresentanti eletti nei centri di veder riconosciuta la legittimità ad incidere concretamente sulle scelte e le regole relative alle situazioni di cui sono protagonisti.(43). Questa denuncia è stata presa in considerazione dal Comune ed è stato stabilito un incontro congiunto per rivedere il suddetto regolamento.

Non meno importante la funzione di denuncia da parte dei sindacati di gravi fatti avvenuti a Bologna, che sono stati oggetto di interesse solo momentaneo.

A tutt'oggi i problemi dell'alloggio e del lavoro costituiscono i problemi maggiormente sentiti da parte degli immigrati e a cui il Comune ha dato una risposta con provvedimenti ancora non definitivi.

42*

In particolare il divieto di ricevere visite, l'obbligo, attraverso una trafila burocratica eccessiva, di dare notizia di una assenza temporanea seppure breve e la negazione di ogni possibile difesa da parte dell'individuo in caso di conflitto con gli operatori.

43*

Fonte: Comunicato stampa della CGIL in data 29/3/91.

3.2.3. L'assistenza sanitaria

Quello sanitario rappresenta senza dubbio il settore nel quale i cittadini extracomunitari incontrano grosse difficoltà a causa innanzitutto dell'iter burocratico estremamente complesso agli occhi dello straniero limitato per di più dalla scarsa competenza linguistica.

Dal punto di vista legislativo, poi, la situazione creata dalla L.39/90 di assistenza gratuita per l'intero anno 1990 viene ora a mancare dando luogo spesso a interventi discrezionali da parte degli operatori sanitari. A ciò si deve aggiungere la frequente impreparazione da parte dei medici verso quelle che sono malattie tipicamente legate ai paesi d'origine e dunque praticamente sconosciute.

Nei campo sanitario una funzione insostituibile viene svolta ormai da anni da un gruppo di medici volontari e obiettori di coscienza, che fa capo alla Confraternita della Misericordia. L'ambulatorio è diventato punto di riferimento non solo per gli emarginati 'storici', ma per gli stessi immigrati extracomunitari. L'avvicinamento che si è creato attraverso una convenzione tra Comune e il Centro Biavati dimostra, a mio parere, la volontà di collaborazione che finalmente si sta realizzando tra attori istituzionali e non e soprattutto il riconoscimento da parte dei primi della attività svolta dai secondi

3.3.Osservazioni conclusive.

Le considerazioni presentate non pretendono di esaurire l'analisi della realtà locale in relazione alla presenza degli immigrati extracomunitari.

Si è cercato di porre in evidenza alcuni aspetti attraverso il riferimento a situazioni e ad interventi considerati significativi nella politica seguita in materia di immigrazione.

E' chiaro che al fine di determinare con precisione gli effetti dell'attuazione della normativa e il processo di implementazione da parte dell'Amministrazione è necessario un il supporto di dati verificati empiricamente e non solo ottenuti attraverso l'analisi di documenti legislativi e di diversa natura.

Alcune osservazioni si rendono comunque necessarie. Emerge senza dubbio il carattere di incertezza da parte istituzionale nell'affrontare una situazione relativamente nuova, dal punto di vista delle dimensioni quantitative quale è quella dell'immigrazione. A questo proposito si è però osservato come spesso le decisioni e le scelte politiche vengano realizzate senza dar spazio a chi in ragione di una maggiore consapevolezza e conoscenza della cultura, potrebbe fornire indicazioni di evidente utilità. Ciò acquista un'importanza ancora maggiore quando si pensi che tra le finalità, quantomeno dichiarate dal legislatore, a

livello nazionale e locale vi è quella di favorire l'inserimento degli immigrati nel tessuto sociale ed economico italiano. E anche se questa non costituisce la reale volontà a livello normativo il fatto di non tenerla in considerazione incide negativamente sulla funzione, dichiarata e reale di controllo sul fenomeno. Penso ad esempio alla processo di ghettizzazione che si sta determinando dal punto di vista abitativo e che facilita inevitabilmente l'avvicinamento e il coinvolgimento di cittadini stranieri in circuiti delinquenziali.

Credo dunque nella necessità di dar voce ai gruppi e ai comitati di immigrati e misti presenti già da tempo nella città di Bologna.

E d'altra parte ritengo che non sia facile l'accettazione da parte della società ospitante se non c'è conoscenza o se questa è frutto dell'immagine spesso distorta e parziale dell'immigrato offerta dalla stampa. E' necessaria dunque una sensibilizzazione a livello di opinione pubblica che può realizzarsi attraverso incontri, manifestazioni culturali, e soprattutto una reale informazione non riservata agli 'addetti ai mestiere' sulle attività e il dibattito relativo all'immigrazione.

APPENDICE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1986, n. 943.

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158 stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto nei commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono, o competono nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e che non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Art. 3.

1. È istituito, presso la Direzione generale per il collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i prob

dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

- a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
- b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
- c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
- d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;
- e) il reperimento di alloggi;
- f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
- g) la tutela dell'associazionismo;
- h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
- i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
- l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Art. 4.

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

Art. 5.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

- a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, e chiedono di essere avviati al lavoro alle dipendenze di un'impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;
- b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione di relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine dei lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera a);
- c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;
- d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerata dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia quest'ultimo, se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendo l'attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.

Art. 6.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

Titolo III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 8.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 5.

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Art. 9.

1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito la commissione centrale per l'impiego, dispone le condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati sul territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito di programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approdando a domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 6, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Art. 10.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Art. 11.

1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrono ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimora, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 13.

1. È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

Art. 14.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:

a) i lavoratori frontalieri;

b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;

c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;

d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;

f) i marittimi.

2. In deroga alle disposizioni della presente legge lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previa nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pub-

blica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

Art. 15.

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

Titolo IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE COPERTURA FINANZIARIA

Art. 16.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimi della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1.

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17.

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

Art. 18.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al Paese di provenienza.

Art. 19.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— La convenzione dell'OIL n. 143 del 1975, ratificata dalla legge n. 158/1981, reca norme sulle immigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, è il seguente:

«Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione in casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruit dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattie infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1990), recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La legge di conversione ha sostituito tutti gli articoli del decreto, ad esclusione dell'art. 6, il quale viene stampato con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Rifugiati

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 (a), poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (b), a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello d'appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (e), o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni o tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o a organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati viene data comunicazione della domanda al tribunale di minori competente per territorio ai fini della adozione di provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione, ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 4 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

(a) Il testo degli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 è riportato in appendice.

(c) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 380 (arresto obbligatorio in flagranza) del c.p.p., approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, è il seguente:

«1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 13 aprile 1975 n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1952 n. 77, della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma».

Art. 2.

Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

4. A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;

c) delle richieste di permesso di soggiorno, per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonché del numero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (a);

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse.

(a) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), è il seguente: «1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrono ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimora, ovvero in quelle vicinanze».

Art. 3.

Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera.

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risultano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti a organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.

6. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di una associazione, individuato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che dia idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 10 milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero tre o più persone in concorso tra loro, la pena è di reclusione da due a sei anni e della multa da lire 5 milioni a lire cinquanta milioni.

9. Gli agenti marittimi raccomandati ed i veterani che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

(a) Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in appendice il riferimento alla nota (b) all'art. 1.

Art. 4.

Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovano ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

12. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonché di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 5.

*Comunicazioni agli interessati
e norme in materia di tutela giurisdizionale*

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.

5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (a), nonché quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1304 (b), sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione.

(a) Il testo dell'art. 36 del R.D. n. 642/1907 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) è il seguente:

«Art. 36. — Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria.

L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

Il presidente può abbreviare il termine.

Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine.

La domanda di sospensione può essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza».

(b) Il testo dell'art. 21 e seguenti della legge n. 1034/1971 è riportato in appendice.

Art. 6.

Iscrizione anagrafica

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 7.

Espulsione dal territorio dello Stato

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (a), recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quant'è previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (b) sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso soggiorno, oppure che si siano resi responsabili direttamente o per interposta persona, in Italia all'estero, di una violazione grave di norme valutarie doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o del norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 14, recante norme in materia di misure di prevenzione, così sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 2 (c), nonché nei confronti degli stranieri che si trovano una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (d).

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'auto giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informata immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, dispone per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione né il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

(a) Il testo dell'art. 25 della legge n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) è il seguente:

«Art. 25. — Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la licità delle fonti del loro sostentamento in

Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'art. 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'art. 152 dello stesso testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'art. 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.»

(b) Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p. si veda la nota (c) all'art. L.

(c) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1983, n. 327, è il seguente:

«Art. 1. — I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.»

(d) Il testo dell'art. 1 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è il seguente:

«Art. 1. — La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.»

Art. 8.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 9.

Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (a) o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di Pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana, ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a

Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (h).

13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Per il testo dell'art. 330, commi 1 e 2, del c.p.p. si veda la nota (c) all'art. 1.

(b) Il testo del primo e terzo comma dell'art. 495 del codice penale è il seguente:

«Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altra persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

(Omissis).

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero, se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale, una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

(c) La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

(d) Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 è riportato in appendice.

(e) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine) è il seguente: «3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'art. 5».

(f) Gli articoli da 2511 a 2545 del codice civile concernono la disciplina delle imprese cooperative.

(g) Il testo dell'art. 27 della legge n. 264/1949 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come sostituito dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è il seguente:

«Art. 27. — 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.

3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'art. 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato».

(h) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979 è riportato in appendice.

Art. 10.

Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni.

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (a), o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1973, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale (c)), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei Paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo I della legge 19 maggio 1976, n. 398 (d), i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

(a) La legge n. 443/1985 recita: «Legge-quadro per l'artigianato».

(b) Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 è riportato in appendice.

(d) Il testo del primo e quarto comma dell'art. I della legge n. 398/1976 (Disciplina del commercio ambulante) è il seguente:

«È considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purché non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo.

(Omissis).

Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un solo punto di vendita, anche con la collaborazione di dipendenti purché in numero non superiore a due».

Art. 11.

Pubblicità - Relazione al Parlamento Contributi alle regioni

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni (a).

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari.

(a) Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 recita: «Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale».

Art. 12.

Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione

1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie

oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (a), recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa della settima.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari.

5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.

7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150 (b).

8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (c), per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con le modificazioni ad esse apportate dall'art. 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi 1 e 3, dell'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989».

(b) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 150/1985 (Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato) è il seguente:

«3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere secondo le norme di cui al R.D. 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e atitudinali di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904».

4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalità per l'accertamento dell'idoneità culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale.

5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

(c) Il testo dell'art. 8 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 8. *Istituzione del Centro elaborazione dati.* — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati al comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni».

Art. 13.

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei Paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrano nel territorio nazionale.

2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (a), nonché gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (b), nonché il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (c), sono abrogati.

3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(a) Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono riportati in appendice.

(b) Il testo degli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento approvato con R.D. n. 635/1940 è riportato in appendice.

(c) Il comma 2 dell'art. 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. n. 223/1989, prevedeva che: «Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia».

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo degli articoli 17 e 18 della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge n. 722/1954, è il seguente:

«Article 17 (*Professions salariées*). — 1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a) compter trois ans de résidence dans le pays;
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assouplir les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 18 (*Professions non salariées*). — Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate a competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di decreti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

Il testo dell'art. 21 e seguenti (fino all'art. 25 nonché l'art. 32) della legge n. 1034/1971 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) è il seguente:

«Art. 21. — Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'Albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. [La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985, n. 190 (*Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1985, n. 155-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di tenere che durante il tempo necessario alla pronuncia della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. n.d.r.]»

«Art. 22. — Nei termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti».

«Art. 23. — La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

Il presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.

L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e prove sulle spese».

«Art. 24. — La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue».

«Art. 25. — I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura».

«Art. 32. — Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'art. 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'art. 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti, che reputano che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepire all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché della sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 9:

Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). —
1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono ammessi numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.], nonché in ogni altro caso di assunzione a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 9:

Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979, come modificato dall'art. 1 del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1980, n. 441, è il seguente:

«Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è derogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (25/b), sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettori del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettori del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio) è il seguente:

«Art. 5 (Requisiti professionali per il commercio). — Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede l'iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6 (Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa). — Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) avere superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.»

Con riferimento alla nota (c) all'art. 10:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 è il seguente:

«Art. 5 (Organizzazione delle attività). — Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- 7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:

Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, abrogati dall'art. 13 del decreto qui pubblicato, erano così formulati:

«Art. 142. — Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.

Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso.»

«Art. 143. — Nel regolamento per l'esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza.»

«Art. 145. — Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito.

Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.

Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni, l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci.»

«Art. 146. — L'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione e della dichiarazione di cui all'art. 142.»

«Art. 150. — Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera.»

Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo.

«Art. 152. — I prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.

Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 13:

Gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, abrogati dall'art. 13 del decreto qui pubblicato, così disponevano:

«Art. 262. — L'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisce per comprovare la sua dichiarazione, ed accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta; qualora nulla osti alla permanenza di lui nel regno, e trasmette al questore il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento, da parte dello straniero, dell'obbligo derivantegli dall'art. 145 della legge.

Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

... Nei casi previsti al secondo comma dell'art. 142 della legge l'autorità di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta».

«Art. 263. — Lo straniero alloggiato in albergo, o in altro luogo debitamente autorizzato a dare alloggio per mercede, può presentare per mezzo dell'esercente all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione prescritta dal precedente art. 261, munita della propria firma e della elecazione dei documenti di identificazione.

L'esercente trasmette, nello stesso giorno, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione, ritirandone ricevuta, che consegna immediatamente all'interessato.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo di notificazione prescritta dal terzo comma dell'art. 109 della legge.

La disposizione del primo comma del presente articolo non applica se lo straniero non sa sottoscrivere la dichiarazione.

Qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo dell'esercente straniero deve presentare ad esso il documento d'identificazione.

L'esercente deve avvertire lo straniero dell'obbligo che gli incombe di fare la dichiarazione».

«Art. 264. — Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione ricovero, a case od istituti di cura, o ad altre comunità civili o religiose deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di tre giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovare della dispensa di comparire personalmente dinanzi all'autorità medesima.

Deve, inoltre, far notificare, entro ventiquattrore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto la comunità, e la località dove sono diretti».

«Art. 267. — Nei casi preveduti al primo e al quarto comma dell'art. 150 della legge (137), il prefetto della provincia nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto o contravvenzione alle norme sul soggiorno, richiede al Ministro dell'interno l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione.

Quando il prefetto ritenga opportuno di non ordinare la espulsione o quando si tratti di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati, quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferisce al Ministro dell'interno».

90A1329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

- 1) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara), licenziati dal 3 gennaio 1985 al 24 settembre 1988:
periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIP1 22 marzo 1984; dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

- 2) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, licenziati dall'8 febbraio 1985 al 1° agosto 1988:
periodo: dal 27 luglio 1989 al 26 gennaio 1990;
CIP1 16 ottobre 1979; dal 10 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.
- 3) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *F.T.A. - Filatura Trieste Alte* con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Alte (Torino), licenziati dal 18 luglio 1984 al 30 dicembre 1989:
periodo: dal 29 giugno 1989 al 28 dicembre 1989;
CIP1 19 novembre 1981; dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.
- 4) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Telsa*, con sede in Porto Valtravaglia (Varese) e stabilimento di Porto Valtravaglia (Varese), licenziati dal 27 agosto 1985 al 15 novembre 1988:
periodo: dal 15 novembre 1989 al 14 maggio 1990;
CIP1 2 maggio 1985; dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 1989

SI PUBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRACIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENOLA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 56551

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del Tesoro 11 dicembre 1989 (G.U. n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 dicembre 1989, n. 410.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare Pag. 4

LEGGE 23 dicembre 1989, n. 411.

Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editoriali Pag. 5

LEGGE 29 dicembre 1989, n. 412.

Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero. Pag. 5

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1989, n. 413.

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego Pag. 9

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 414.

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunta e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti Pag. 11

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415.

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie. Pag. 16

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416.

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato Pag. 20

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1959, n. 416.

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonché di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1959;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Asilo politico

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della riserva geografica posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro della riserva stessa.

2. Al fine di dare esecuzione alla norma di cui al comma 1, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1953, n. 400, a riorganizzare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

3. Fino all'emanazione della disciplina dell'assistenza ai rifugiati, gli interventi di prima assistenza sono attuati dal Ministero dell'interno limitatamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando:

- a) risulti già riconosciuto rifugiato in altro Stato;
- b) provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato per più di due mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni;
- c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
- d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 360, commi 1 e 2, del codice di

procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.

Art. 2.

Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura.

2. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore e sentito il CNEL, vengono definite annualmente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria.

3. A tal fine, anche in rapporto alla consistenza numerica delle presenze di immigrati extracomunitari in Italia, si terrà conto della domanda di lavoro interno, della evoluzione del mercato del lavoro nazionale e della capacità di accoglimento del sistema universitario e delle strutture sociali.

Art. 3.

Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respellingimento alla frontiera.

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ovverossia prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera o itinerari e può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.

3. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1958, n. 164, recante norme sulla disciplina dell'adozione dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

4. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risultano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti

Art. 7.

Espulsione dal territorio dello Stato

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle leggi sugli stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro un termine stabilito il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnato allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non si protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero o espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si pu procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova pu richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, dell sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore pu richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale, lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a 2 anni.

Art. 8.

Tutela giurisdizionale

1. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

2. Per la trattazione del ricorso nel merito i termini di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1974, n. 1034, sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari apolidi presenti in Italia alla data del 1° dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 10, anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, ovvero provenienti dallo stesso Stato dell'interessato e rego-

mente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma le pene sono raddoppiate; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinate alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato.

4. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste a condizione di reciprocità.

6. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

7. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino

alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 7, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi.

9. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti all'unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 53.

10. Per i fini di cui al comma 9, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1° dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 443, e nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e possono essere autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno 120 ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge

11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici.

4. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, ai bi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate e per l'eventuale prosecuzione dell'attività nel corso dell'anno predetto, salvo che si tratti di attività espressamente vietate dalla legge o comunque concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

Art. 11.

Publicità

1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Assunzione di duecento assistenti sociali

1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di duecento assistenti sociali da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

2. Il concorso è effettuato per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1987, sono ridefinite compensando l'aumento di duecento posti per assistenti sociali con la corrispondente riduzione di posti in profili professionali di pari qualifica.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, l'assunzione in servizio per l'anno 1990 del personale di cui al comma 1 può essere effettuata nel limite dei posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1989 e non ancora coperti, con riferimento alle dotazioni organiche complessive della corrispondente qualifica funzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GASTARI, *Ministro per la funzione pubblica*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

89C0493

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.
 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 marzo 1990.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2015):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e approvato dal Consiglio dei Ministri (C. 2015) il 30 dicembre 1989.
 Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 12 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1990.
 Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24, 25 gennaio 1990.
 Esaminato dalla 6ª commissione il 30, 31 gennaio 1990; 1º, 6 febbraio 1990.
 Esaminato in aula il 7 febbraio 1990 e approvato l'8 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4572):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, l'8 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
 Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 febbraio 1990.
 Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 20, 21 febbraio 1990.
 Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 febbraio 1990.
 Esaminato in aula il 27 febbraio 1990 e approvato il 28 febbraio 1990.

90G0074

LEGGE 28 febbraio 1990, n. 39.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia

500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno: Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti simili sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

12. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati; per delega degli stranieri medesimi.

15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonché di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale). - 1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e

contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.

5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonché quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Espulsione dal territorio dello Stato). - 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e

l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione né il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma la pena è aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della dichiarazione e della attestazione di identità è trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. È comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

4. È consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei

profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonché le modalità retributive e previdenziali.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero essere soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

7. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei

contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

10. È fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8.

11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono triplicate le relative sanzioni.

12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni). - 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire

sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici, e i programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento, legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di

immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati; gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione). - 1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa dalla settima.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari.

5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.

7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150.

8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi straordinari per il

biennio 1990-1991 per il quale è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi; in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrano nel territorio nazionale.

2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati.

3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989*. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 marzo 1990.

LAVORI PREPARATORI - Camera dei deputati (attoria 3489)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal vice presidente del Consiglio dei Ministri (MARTELLI) il 30 dicembre 1989. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 gennaio 1990, con pareri delle commissioni II, III, V, VII, IX, X, XI e Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1990. Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1990.

Esaminato dalla I commissione il 18, 23, 24, 25, 26 gennaio 1990.

Esaminato in aula il 14, 15, 20, 21 febbraio 1990 e approvato il 22 febbraio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2112):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 2°, 7°, 8° e 11° e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 febbraio 1990. Esaminato dalla I commissione il 26, 27 febbraio 1990.

Esaminato in aula il 27 febbraio 1990 e approvato il 28 febbraio 1990.

90G0075

Allegato A — Paesi di provenienza per i quali non è necessario un visto per breve soggiorno. Elenco valido a luglio 1987. Attenzione, il regime dei visti è soggetto a frequenti modifiche

ALGERIA	tre mesi	LESOTHO	tre mesi
ALTO VOLTA	tre mesi	LIECHTENSTEIN	tre mesi
ARGENTINA ^{Atto no 25.2.87}	tre mesi	LUSSEMBURGO	tre mesi
AUSTRALIA	tre mesi	MALAYSIA	tre mesi
AUSTRIA	tre mesi	MALDIVE	tre mesi
BARBADOS	tre mesi	MALTA	tre mesi
BELGIO	tre mesi	MAROCCO	tre mesi
BOLIVIA		MAURITANIA	tre mesi
(solo passap. ordinario)	tre mesi	MAURITIUS	tre mesi
BOTSWANA	tre mesi	MESSICO	
BRASILE	tre mesi	(solo pass. ordinario)	tre mesi
CANADA	tre mesi	MONACO (Principato)	tre mesi
CILE	tre mesi	NIGER	tre mesi
CIPRO	tre mesi	NORVEGIA	tre mesi
COLOMBIA	tre mesi	NUOVA ZELANDA	tre mesi
COREA	tre mesi	PAESI BASSI	tre mesi
COSTA D'AVORIO	tre mesi	PANAMA	
COSTARICA	tre mesi	(solo passap. Cons. e Uff.)	tre mesi
DANIMARCA	tre mesi	PARAGUAY	tre mesi
DAHOMEY	tre mesi	PERÙ	tre mesi
EQUADOR	tre mesi	PORTOGALLO	due mesi
EL SALVADOR	tre mesi	PORTOGALLO (marittimi)	un mese
FIGI	tre mesi	SAMOA OCCIDEN.	tre mesi
FINLANDIA	tre mesi	SANTO DOMINGO	tre mesi
FRANCIA	tre mesi	SAN MARINO	tre mesi
GAMBIA	tre mesi	SENEGAL	tre mesi
GERMANIA FEDER.	tre mesi	SINGAPORE	tre mesi
GIAMAICA	tre mesi	SPAGNA	tre mesi
GIAPPONE	tre mesi	STATI UNITI D'AMERICA	tre mesi
GRAN BRETAGNA	tre mesi	SVEZIA	tre mesi
GRECIA	tre mesi	SVIZZERA	tre mesi
GUATEMALA (solo ordinari)	tre mesi	SWAZILAND-NGWANE	tre mesi
GUYANA	tre mesi	THAILANDIA	
HONDURAS	tre mesi	(meno passaporto ord.)	tre mesi
IRLANDA	tre mesi	TOBAGO	tre mesi
ISLANDA	sei mesi	TOGO	tre mesi
ISOLA DI MAN	tre mesi	TRINIDAD	tre mesi
ISRAELE	un mese	TUNISIA	tre mesi
KENIA	tre mesi	TURCHIA	tre mesi
KUWAIT	tre mesi	UGANDA	tre mesi
JUGOSLAVIA	tre mesi	URUGUAY	tre mesi

BIBLIOGRAFIA

Opere e riviste

G.Campanini, "L'immigrazione nei paesi europei e le adozioni delle politiche di stop" in: *L'immigrazione straniera in Italia*, a cura di N.Sergi, Ed.Lavoro, Roma, 1987

G.D'Elia, *Non siamo tutti nella stessa barca*, suppl. al n.4 di *Attività*

L.Di Liegro, F.Pittau, *Il pianeta immigrazione. Dal conflitto alla solidarietà*, Dehoniane, Roma, 1990

"emigrazionEmilia-romagna", n.4.5. 6/1990

F.Ippolito, F.Pinto, "Stranieri, politica e diritto" in: *L'Europa degli stranieri*, a cura di A.Perduca, F.Pinto, F.Angeli, Milano, 1991

L.M.Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna, 1978

M.Macioti, E.Pugliese (a cura di), *Gli immigrati in Italia*, Laterza, Bari, 1991

M.Mansoubi, *Noi stranieri in Italia*, M.Pacini Fazzi, Lucca, 1990

R.K.Merton, *Social Theory and Social Structure*, 1949

F.Piccione, "Sulla legge n°39 e sull'immigrazione extracomunitaria in Italia", in: *Affari Sociali Internazionali*, n.2, 1990

Progetto immigrazione, Comune di Bologna, Assessorato alle Politiche Sociali, 1989

M.Terrasi, "Implementation: aspetti funzionali delle organizzazioni pubbliche" in: *Rivista trimestrale di Scienze dell'Amministrazione*, n.3/90, F.Angeli, Milano

R.Treves, *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, G.Einaudi, Torino, 1988

l'Unità, 16/6/91

P.L.Zanchetti, *Essere stranieri in Italia*, F.Angeli, Milano, 1991

INDICE

PREFAZIONE	pag. 1
CAP. 1. IL FENOMENO DELLA IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA	
1.1. "Extracomunitario": ambiguità di un concetto	pag. 5
1.2. La situazione italiana nel contesto europeo	pag. 8
1.3. La politica comunitaria	pag. 10
CAP. 2. LA NORMATIVA NAZIONALE	
2.1. Caratteri e contenuti	pag. 14
2.2. Note critiche a proposito della legislazione nazionale	pag. 20
CAP. 3. LA REALTA' LOCALE	
3.1. La delega locale	pag. 26
3.2. Un caso particolare: Bologna	pag. 29
3.2.1. La promozione culturale	pag. 37
3.2.2. Il lavoro e l'alloggio	pag. 40
3.2.3. L'assistenza sanitaria	pag. 45
3.3. Osservazioni conclusive	pag. 46
APPENDICE	
BIBLIOGRAFIA	
INDICE	